

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: *“Relazione sulla determinazione dei coefficienti di competenza dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) in applicazione della Deliberazione ARERA 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif.”*

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall’Ente Territorialmente Competente (ETC) con l’applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 -2021 (MTR), in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (MTN) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La Deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Con Determinazione ARERA del 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023, sono stati approvati, tra l’altro, gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la loro trasmissione.

La Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n.389/2023/R/rif. ha stabilito l’aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

La Deliberazione ARERA del 5 agosto 2025 n.397/2025/R/rif ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

Con Determinazione ARERA del 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la loro trasmissione (tool di calcolo, relazione di accompagnamento, dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico, PEFA di gara e PEFA di offerta).

All’ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del PEF “*grezzo*” da parte del gestore e da parte del Comune;
2. la verifica formale in ordine alla completezza della documentazione contabile ricevuta;
3. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-3 ed il consolidamento del PEF;
4. la redazione delle sezioni 1, 4 e 5 di cui allo schema di relazione di accompagnamento al PEF allegato 2 alla Determinazione ARERA 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025, compresa l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.4 dell’*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.397/2025);
5. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
6. l’assunzione della determinazione della “*proposta tariffaria*”, nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all’articolazione tariffaria;
7. la trasmissione ad ARERA del PEF e della “*proposta tariffaria*” corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle “pertinenti determinazioni” (cioè dall’approvazione in sede locale).

Ai sensi dell’articolo 4.2 dell’Allegato A delle Deliberazione del 5 agosto 2025 n.397/2025/R/rif il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie è pari a:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + K_a$$

dove:

- **rpi_a** è il tasso di inflazione programmata definito dall'Autorità;
- **X_a** è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base di quanto previsto all' articolo 6.2 dell'allegato A della Deliberazione ARERA del 5 agosto 2025 n.397/2025/R/rif;
- **K_a** è il coefficiente che esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio, da distinguere in consolidamento e in miglioramento, fissati dall'Ente territorialmente competente in coerenza con la normativa e/o la pianificazione d'ambito, e verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macroindicatori **R1 e R2**, gli standard previsti dal TQRIF, nonché l'adozione di sistemi di misurazione puntuale; tale coefficiente può essere valorizzato secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 5.2 dell'allegato A della Deliberazione ARERA del 5 agosto 2025 n.397/2025/R/rif;

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel **PEF "grezzo"** trasmesso dal gestore e dal Comune, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i predetti coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
 - a. coefficiente di recupero di produttività (**X_a**);
 - b. coefficiente di potenziamento del servizio (**K_a**);
2. determinare la modulazione del fattore di sharing (**b**) dei proventi di cui all'articolo 2.2 dell'allegato A della Deliberazione ARERA del 5 agosto 2025 n.397/2025/R/rif in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA (quali gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (**$\gamma1$**), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (**$\gamma2$**);
3. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei congruagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (**$\gamma1$**), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (**$\gamma2$**), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;
4. determinare i coefficienti **R1 e R2**, rispettivamente il macro indicatore dell'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ed il macro indicatore dell'efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica, si precisa che per la determinazione dell' **R2** si utilizzerà il dato fornito dal consorzio di filiera Biorepack su base provinciale;
5. validare le informazioni fornite dal gestore con eventuali integrazioni o modifiche, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate;

6. ai fini della verifica della salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario della gestione, qualora il Comune ritenga di dover apportare modifiche e o integrazioni approvando un importo inferiore a quello validato dall'ETC, deve fornire a quest'ultimo una nota giustificativa sottoscritta dal gestore.

Con riferimento ai coefficienti relativi al limite di crescita annuale e alla determinazione del fattore di *sharing* (**b**), è opportuno stabilire dei criteri oggettivi e tecnici in base ai quali andranno attribuiti i differenti valori nell'ambito dell'intervallo indicato da ARERA.

Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 del metodo tariffario dei rifiuti (**MTR-3**).

✓ **Modulazione del fattore di sharing**

In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il fattore di *sharing* dei proventi b_a è quantificato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Si propone di attribuire il valore a $\gamma_{1,a}$ tenendo conto della percentuale di raccolta differenziata (RD) come desunta dall'ultimo dato certificato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 88 del 24.11.2025 e confrontandola con la percentuale minima prevista dalla normativa vigente pari al 65%, in particolare (*i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale*):

- nell'ambito dell'intervallo $[-0.2, 0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo $[-0.4, -0.2]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

Tenendo conto della percentuale di raccolta differenziata (RD) come desunta dall'ultimo dato certificato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 88 del 24.11.2025, si propone di attribuire a $\gamma_{1,a}$ i seguenti valori:

in caso di valutazione soddisfacente (*i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale*):

Se $65\% \leq \%RD < 70\%$ - $0,19 \leq \gamma_{1,a} < -0,01$

Se $\%RD \geq 70\%$ $\gamma_{1,a} = 0$

in caso di valutazione non soddisfacente (*i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale*):

Se $\%RD < 45\%$ $\gamma_{1,a} = -0,40$

Se $45\% \leq \%RD < 65\%$ - $0,39 \leq \gamma_{1,a} < -0,19$

Si precisa che nel range degli intervalli $65\% < RD \leq 70\%$ e $45\% \leq RD < 65\%$ il parametro γ_1 sarà determinato proporzionalmente utilizzando la seguente formula:

$$(\Delta a / \Delta b) \times (RD - RD_{\min}) - \gamma_{1\min}$$

dove:

- $\Delta a = \gamma_{1\max} - \gamma_{1\min}$ dell'intervallo
- $\Delta b = RD_{\max} - RD_{\min}$ dell'intervallo

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato (*i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale*):
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$, in caso di *valutazione soddisfacente*;
 - nell'ambito dell'intervallo $[-0.3,-0.15]$, in caso di *valutazione non soddisfacente*.

Al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente, contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$, nel caso in cui il valore del macro-indicatore R_1 non sia inferiore a 0,85.

Pertanto, si propone di assegnare a γ_2 i seguenti valori:

a) in caso di valutazione soddisfacente:

con $R_{1a} = 0,85$	$\gamma_2 = -0,15$
con $0,85 < R_{1a} \leq 0,99$	$-0,14 \leq \gamma_2 < -0,01$
con $R_{1a} = 1$	$\gamma_2 = 0$

b) in caso di valutazione non soddisfacente:

con $0,50 \leq R_{1a} < 0,85$	$-0,29 \leq \gamma_2 < -0,14$
con $R_{1a} < 0,50$	$\gamma_2 = -0,30$

Si precisa che nel range degli intervalli $0,85 < R_{1a} \leq 0,99$ e $0,50 \leq R_{1a} < 0,85$ il parametro γ_2 sarà determinato proporzionalmente utilizzando la seguente formula:

$$(\Delta a / \Delta b) \times (R_{1a} - R_{1a \min}) - \gamma_{2 \min}$$

dove:

- $\Delta a = \gamma_2 \max - \gamma_2 \min$ dell'intervallo
- $\Delta b = R_{1a} \max - R_{1a} \min$ dell'intervallo

Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il fattore di *sharing* b_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0.2, 0.4]$	$b_a \in (0.4, 0.55]$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$b_a \in (0.55, 0.7]$	$b_a \in (0.7, 0.9]$

Per il coefficiente $b_a \in$ si attribuirà il valore più alto dell'intervallo di competenza qualora i corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance o da operatori diversi dai suddetti sistemi siano stati incassati direttamente ed integralmente dal Comune.

Per il coefficiente $b_a \in$ si attribuirà il valore più basso dell'intervallo di competenza qualora i corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance o da operatori diversi dai suddetti sistemi siano stati incassati direttamente ed integralmente dal gestore su delega del Comune.

✓ **coefficiente di recupero di produttività (X_a)**

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività X_a è effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma:

$$X_a = X_{reg,a} + X_{com}$$

dove la grandezza $X_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto nel comma 6.2 della deliberazione ARERA 397/2025 e il valore di X_{com} corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione medesima. La grandezza $X_{reg,a}$ è valorizzata, nei limiti riportati nella successiva tabella, sulla base:

- a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento;
- b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:
 - un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “insoddisfacente o intermedio”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma_a) \leq 0.5;$$

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “avanzato”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma_a) > 0.5;$$

dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_2$

		$CU_{eff\,a-2} > Benchmark$	$CU_{eff\,a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1 + \gamma_a \leq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$ Schema n.1	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$ Schema n.2
	LIVELLO AVANZATO ($1 + \gamma_a > 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$ Schema n.3	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$ Schema n.4

In via cautelativa per la determinazione del coefficiente di recupero della produttività X_a , si propone di attribuire il valore minimo dell'intervallo di riferimento e quindi **0,31%** per il primo quadrante e **0,11%** per il secondo e per il terzo quadrante.

- ✓ La determinazione del **coefficiente di potenziamento del servizio K_a** è effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove la grandezza $K_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto nel comma 5.2 della deliberazione ARERA n.397/2025 e il valore di $K_{com,a}$ corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura concorsuale indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione medesima.

In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il coefficiente K_a è determinato dall'Ente territorialmente competente, in coerenza con il grado di efficienza economica raggiunto dalla gestione e con gli obiettivi di potenziamento – distinti in consolidamento e in miglioramento alla luce della significatività delle misure che si prevede di introdurre – sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} > 1,05$	$\frac{CUEff_{a-2}}{Benchmark} \leq 1,05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $K_a \leq 3\%$	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $K_a \leq 5\%$	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> $K_a \leq 7\%$

dove:

- il costo unitario effettivo ($CUEff_{a-2}$) da considerare è il seguente:

$$CUEff_{a-2} = (\sum TV_{a-2} + \sum TF_{a-2}) q_{a-2}$$

con q_{a-2} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno ($a-2$);

- il *Benchmark* di riferimento è pari:
- i) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del

citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o PEF unitario);

- *ii)* per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA.

Per l'attribuzione del valore del coefficiente di potenziamento del servizio mirato ad un miglioramento della qualità si considera, per ogni schema di riferimento, il valore massimo e quindi **3%** per lo schema I, **5%** per lo schema II e lo schema III e **7%** per lo schema IV.

A questi valori per determinare il valore del coefficiente di potenziamento del servizio **K** si dovrà sottrarre la percentuale di scarto, qualora di segno negativo, intercorrente tra il **55%** (limite fissato dalla Direttiva 2018/851/UE per la preparazione ed il riutilizzo e il riciclaggio da conseguirsi entro il 2025) ed il tasso di riciclaggio risultante dall'ultimo Decreto di certificazione della Regione Campania - Decreto Dirigenziale n.88 del 24.11.2025.

Nel caso in cui la predetta percentuale di scarto tra il 55% ed il tasso di riciclaggio (TDR) pubblicato dalla Regione Campania nel Decreto Dirigenziale n.88 del 24.11.2025 della UOS 216.02.01 sia di segno positivo, si considererà come valore di potenziamento del servizio **3%** per lo schema I, **5%** per lo schema II e lo schema III, **7%** per lo schema IV.

Per i Comuni che non abbiano trasmesso i dati della raccolta differenziata alla Regione Campania e pertanto non siano disponibili i dati riferiti al tasso di riciclaggio (TDR), atteso che il valore più basso del TDR dei Comuni dell'ATO Napoli 1 per l'anno 2024 è pari 24,43% e quindi con peso pari al 44,42 % del limite minimo del 55%, si considererà come coefficiente **K** il valore risultante dal calcolo della percentuale del 28,87% dei valori massimi per ogni schema, pertanto avremo:

- 44,42 % di 3% = **1,33%** per lo schema I
- 44,42 % di 5% = **2,22%** per gli schemi II e III
- 44,42 % di 7% = **3,11%** per lo schema IV.

Il Direttore Generale

Dr. Cuono Liguori

(*documento firmato in originale agli atti dell'Ente)